

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CEMMI, BUIZZA, CENINI, ZANE, TURANI, MERLIN  
e SAMEK LODOVICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1961

#### Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica

ONOREVOLI SENATORI. — La Valle Camonica, sviluppantesi nelle provincie di Brescia e di Bergamo, sul corso del fiume Oglio, per una lunghezza di 85 chilometri di territorio montano, popolata da circa 100.000 abitanti, è stata investita, nella seconda metà del settembre 1960, da una serie di disastri alluvionali che non trovano riscontro, per intensità e gravità e per la loro concentrazione in uno spazio relativamente assai limitato, in nessun'altra regione d'Italia.

Con recente provvedimento venne dichiarata l'esistenza, nella zona, delle caratteristiche di pubblica calamità. In molti Comuni non si sono potute svolgere le elezioni amministrative del novembre 1960.

Il Governo è intervenuto con opere di pronto soccorso, le quali, ovviamente, non potevano avere il compito di ripristinare la situazione. L'accennata dichiarazione di pubblica calamità è un modestissimo e primo inizio delle necessarie, organiche provvidenze.

I danni ufficialmente accertati, quali risultano, fra l'altro, dalle relazioni della Prefettura di Brescia, della Camera di commercio industria e agricoltura, dell'Ufficio del Genio civile, dell'Ispettorato agrario, si avvicinano ai 14 miliardi: cifra paurosa se rife-

rita alle caratteristiche della zona disastrosa, i cui centri di vita e di produzione sono affollati lungo l'asta del fiume, su di una superficie limitatissima.

Essi sono così ripartiti, salva una prevedibile e notevole maggiorazione dovuta, sia ai criteri prudenziali di valutazione, sia all'aggravamento della situazione generale, determinatasi posteriormente agli accertamenti:

lire 3 miliardi e 500 milioni, per le opere pubbliche dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

lire 4 miliardi e 193 milioni, per le attività industriali;

lire 2 miliardi e 800 milioni, per l'agricoltura;

lire 600 milioni, per le aziende turistiche e alberghiere;

lire 490 milioni, per le aziende commerciali;

lire 250 milioni, per le aziende artigiane;

lire 1 miliardo e 800 milioni, per le abitazioni;

lire 300 milioni, per le masserizie e suppellettili.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel computo non sono compresi i danni alle spesso rudimentali sistemazioni idraulico-forestali, tutte distrutte o quasi; nè quello incalcolabile, derivante dalla paralisi nei vari settori produttivi, che non è facile prevedere se e quando potranno riprendere la normale attività.

Le caratteristiche stesse oroidrografiche della vallata sono state profondamente alterate e non si può sperarne il naturale assestamento.

Una nota di particolare, preoccupante gravità è costituita dal fatto che l'economia della zona era già di per se stessa assai deficitaria e riconosciuta ufficialmente tale. Vari paesi sono stati a suo tempo scelti a campione per l'indagine sulla miseria.

A dimostrare la gravità della depressione economica preesistente ai fenomeni alluvionali del settembre scorso, bastano alcuni elementi.

Su una popolazione attiva di 84.388 residenti nella Valcamonica bresciana, secondo il censimento 1951, si dichiararono addetti:

all'agricoltura . . . . .	N. 8.696
all'industria e trasporti . . . . .	» 18.185
al commercio, servizi e credito . . . . .	» 3.262
alla pubblica amministrazione . . . . .	» 2.021
	<hr/>
Totale . . . . .	N. 32.164
	<hr/>

Ma il solo divario fra la popolazione attiva addetta all'industria e trasporti nel sopra ricordato censimento demografico (18.185) e gli occupati nei medesimi settori, rilevati dal contemporaneo censimento economico (10.377), col rapporto di 1,75, indica la gravità della deficienza strutturale nella occupazione delle forze di lavoro, che risultano non occupate per oltre il 25 per cento.

E la situazione è appesantita dal fatto che i lavoratori dell'agricoltura e della zootecnia sono da considerare dei sottoccupati, poiché queste attività sono del tutto complementari, come si può desumere dalle seguenti notizie:

Sul totale delle famiglie dichiaratesi conduttrici, solo un terzo possiede terreni per 2-3 ettari, compreso il bosco.

Per ogni famiglia contadina si ha una media di un capo di bestiame adulto.

La proprietà terriera è degradata e, più che frazionata, addirittura polverizzata.

Nel comune di Corteno Golgi, ad esempio, su circa 2.500 abitanti, si contano quasi 80.000 particelle catastali. In molti Comuni, anche più piccoli, si hanno medie di 15.000 numeri di mappa, compresi gli estesissimi mappali a bosco, a pascolo, a incolto, che coprono le pendici montane per superfici enormi, fino a oltre 3.500 metri di altitudine.

Sulla scorta di recenti indagini, il reddito annuo complessivo *pro capite* si aggira sulle lire 120.000: vale a dire che esso riflette una situazione di depressione difficilmente riscontrabile altrove.

E in questo quadro sconcertante le alluvioni hanno talmente aggravata la situazione stessa da determinare condizioni di vita ovunque difficilissime e spesso impossibili, talchè si deve disperare di una qualsiasi ripresa, senza un sufficiente e tempestivo intervento dello Stato. Per di più, la serie dei danni e dei pericoli non è terminata; a ogni cader di pioggia milioni di metri cubi di materiali sospesi a mezza montagna si rimettono in movimento e le strade si trasformano in torrenti fangosi. Centinaia e centinaia di montanari abbandonano sulla sera le loro case, nel timore di essere sorpresi nel sonno da nuove frane. Due paesi di circa 2.000 abitanti dovranno forse essere definitivamente abbandonati e ricostruiti altrove. Per ora si è cercato di rimediare con baracche prefabbricate, in legno, non certo idonee a riparare dai rigori degli inverni alpini.

Si noti che i numerosi torrenti tributari del fiume Oglio sono rimasti praticamente privi di ogni opera di sistemazione e di difesa.

Gli abitati stessi, anche di fondo valle, non sono adeguatamente protetti.

Si sta provvedendo alla classificazione dell'intera vallata in comprensorio di bonifica montana e delle opere idrauliche fluviali in terza categoria; ma occorrono immediati e adeguati stanziamenti.

Non vogliamo tediare i colleghi con la illustrazione dettagliata del miserando quadro. Crediamo però utile ricordare che una

quindicina di Comuni è ora collegata solo con mezzi rudimentali alla strada statale e che, per almeno un lungo anno, cinque centri abitati di alta montagna rimarranno privi della carrozzabile e dovranno esercitare i loro traffici lungo una faticosa e interminabile mulattiera, come un secolo fa.

Ma l'elemento forse più pauroso del desolato quadro è costituito dalla diminuita percentuale di occupazione, non più assorbibile dalle aziende artigiane, commerciali, agricole, turistiche e industriali, che non sono più in grado di ripristinare con mezzi propri la loro produttività.

Delle poche attività industriali, le maggiori delle quali occupavano dai 200 ai 300 lavoratori, sorte in Valle molti anni or sono, quando cioè ve le spinse la necessità allora impellente di insediarsi in prossimità delle fonti di energia idrica ed idroelettrica, gran parte è stata completamente travolta. Le loro amministrazioni non hanno più alcuna intenzione di ripristinarne gli impianti, sia perchè avvertono il richiamo dei grandi centri della pianura e non hanno più alcun incentivo nè interesse a fermarsi dove erano, sia per l'amara esperienza di ricorrenti piene del fiume, non imbrigliato da un sufficiente sistema di difesa e non regolato da un organico intervento idraulico forestale sull'asta principale e sugli affluenti.

Il problema che si pone è molto semplice: o si abbandona la Valle Camonica al suo decadimento, ora inarrestabile, o si interviene con urgenza e mezzi idonei per assicurare alla stessa le provvidenze economico-sociali e idrauliche già sperimentate in altre zone del territorio nazionale, non certo a economia più depressa della Valle in questione.

Si tratta, fra l'altro, di rendere operante l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 935, considerando le aziende gravemente sinistrate alla stregua di impianti nuovi, senza limitazioni numeriche circa gli occupati e il peso demografico del Comune di insediamento. Ricordiamo che in proposito è all'ordine del giorno della 5ª Commissione del Senato il disegno di legge di revisione della citata disposizione, già approvato dalla Camera.

Ogni qualvolta si sono verificate e riscontrate nel territorio nazionale situazioni analoghe a quella che abbiamo succintamente illustrata, lo Stato ha sentito il dovere di intervenire con una legislazione sistematica e di emergenza.

Per la Valle Camonica non si invocano provvedimenti di speciale privilegio: chiediamo solo analoghi provvedimenti in una situazione sotto certi aspetti assai più grave e preoccupante.

Il Mezzogiorno d'Italia ha doverosamente avuto in questo dopoguerra le cure più assidue. Ma è parallelamente necessario ricordarsi che in altre zone del nostro Paese ed in particolare in Valle Camonica e nelle altre vallate alpine esistono diffusissime condizioni di vita paurosamente arretrate.

Occorre che i cittadini dello stesso paese si sentano uguali fra di loro. Che non si chieda, fra l'altro, alla intera Nazione un pluriennale sacrificio finanziario, per doverosa solidarietà verso chi è stato duramente provato e vive in condizioni di particolare bisogno; e che poi a parte dei cittadini si neghi, in analoghe situazioni e condizioni, analoga solidarietà.

La solidarietà a senso unico cesserebbe di essere tale per tramutarsi in palese ingiustizia. Nessuno potrà accusare di demagogia le motivazioni che abbiamo avuto l'onore di esporvi. Nè certo alcuno accusò di demagogia il sempre compianto ministro Vanoni quando, nel suo ultimo discorso al Senato, che assunse il valore di un testamento politico e sociale, ricordò i suoi montanari alpini, fedelissimi, sacrificati e dimenticati servitori della Nazione, in pace e in guerra. Il discorso fatto per la Valtellina vale (e ora a ben maggior ragione) per la finitima e tanto più povera Valle Camonica.

Sarebbe tragico errore indurre i nostri montanari nella tentazione di perdere la fiducia nello Stato e nelle istituzioni democratiche, oltre che nelle finalità sociali della democrazia italiana, qualora contemporaneamente al « miracolo italiano », che riduce la disoccupazione e aumenta il reddito nazio-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale, dovessero, abbandonati nelle sciagura, constatare per essi situazioni e tendenze diametralmente opposte. I nostri montanari non debbono essere indotti ad amare ed esasperanti considerazioni all'annuncio di grandiosi piani, di imponenti opere pubbliche, non tutte, per loro, d'impellente necessità, che implicano spese per migliaia di miliardi, qua-

lora essi, nonostante la proverbiale laboriosità, tenacia e dedizione alla Patria, non trovassero l'indispensabile solidarietà per uscire dall'attuale desolazione e riprendere la loro dura esistenza.

Confidando nella tradizionale sensibilità sociale dei colleghi, affidiamo loro con vivissima speranza il presente disegno di legge.

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

## Art. 1.

In relazione alle alluvioni verificatesi nel secondo semestre 1960 ed ai conseguenti danni provocati in Valle Camonica e precisamente nei comuni di: Angolo, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo, Paisco Lovenò, Paspardo, Pian Camuno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Costa Volpino, Rogno, Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve; si provvede ai sensi della presente legge.

## Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, nei territori dei Comuni di cui al precedente articolo, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

## Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate in carta libera, all'Ufficio del Genio civile di Brescia e di Bergamo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 2.

Al medesimo sono altresì attribuite le facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

## Art. 4.

Nei territori dei Comuni indicati nell'articolo 1 sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

## Art. 5.

Alle aziende artigiane, industriali e commerciali situate nei territori dei Comuni indicati all'articolo 1 sono estese le disposizioni della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; il termine per la durata delle anticipazioni ivi previste è fissato in 9 anni.

Negli stessi territori le imprese artigiane, industriali, alberghiere e di trasporto con funi, godranno, per gli impianti nuovi, per gli ampliamenti e per gli impianti riattivati a seguito di danni accertati ai fini della legge 13 febbraio 1952, n. 50, per un importo superiore al doppio dell'imponibile ultimamente definito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, delle facilitazioni disposte dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni.

Per l'applicazione delle provvidenze di cui al precedente comma si prescinde dal numero degli abitanti del Comune interessato e dal numero degli operai dipendenti dalle imprese indicate nel presente articolo.

Le imprese di cui al comma primo sono ammesse alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1116, alle condizioni stabilite per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646; i termini fissati nelle leggi stesse per la presentazione delle domande e la stipulazione dei mutui, sono, per dette imprese, prorogati di un anno.

## TITOLO II

## Art. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad eseguire nei territori di cui all'articolo 1, un piano organico straordinario concernen-

te opere di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale, compresi i corsi d'acqua non classificati, nonché opere previste dalle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 29 luglio 1957, n. 635.

#### Art. 7.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dal precedente articolo è costituito presso la Prefettura di Brescia un Comitato composto dal Prefetto della provincia di Brescia, dagli ingegneri capi degli Uffici del Genio civile di Brescia e di Bergamo, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura di Brescia, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Brescia, dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia, dai presidenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione della Comunità montana di Valle Camonica.

Il Comitato è presieduto dal Prefetto della provincia di Brescia e provvederà entro sei mesi alla redazione del Piano regolatore di massima dei lavori da eseguirsi in attuazione del presente Titolo II.

### TITOLO III

#### Art. 8.

Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.600 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 3.400 milioni nell'esercizio 1961-62 e per lire 1.200 milioni nell'esercizio 1962-63.

Per gli interventi di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da

stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1961-62, nonché di lire 200 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62.

Per le provvidenze di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio 1961-62, nonché di lire 270 milioni, in ragione di lire 30 milioni per ciascun esercizio, dal 1961-62 al 1969-70 per le corresponsioni dei canoni sugli interessi delle anticipazioni.

Per l'attuazione di quanto disposto al Titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni, da stanziarsi per lire 6.000 milioni nell'esercizio 1962-63 e per lire 7.000 milioni nell'esercizio 1963-64, negli stati di previsione del Ministero del tesoro.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge. Le somme tutte di cui al presente articolo eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate nei successivi.

#### Art. 9.

Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge, l'addizionale istituita con decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente aumentata a centesimi 10 per un triennio, a decorrere dal 1° luglio 1961, limitatamente, alle imposte di Registro, di successione ed ipotecarie.